



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

Allegato B) alla deliberazione di G.C. n. 58 del 23.10.2012

Il Sindaco
Liberio Zini



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Regolamento comunale per l'applicazione al Comune di Pieve San Giacomo dei limiti posti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010 e s.m.i. in merito allo svolgimento di lavoro flessibile e/o temporaneo

Art. 1

1. Il Comune di Pieve San Giacomo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012), e successivamente dall'art. 1, comma 6bis del D.L. n. 216/2012 convertito nella Legge n. 14/2012 e dall'art. 4ter del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 e alla deliberazione Corte dei Conti a Sezioni Riunite n. 11 del 17.04.2012, si conforma ai principi generali al fine di garantire il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato, e rapporti assimilati, nei limiti previsti dalla legge.
2. Il Comune di Pieve San Giacomo, nell'adeguamento al principio generale di riduzione della spesa di personale a tempo determinato, nell'ambito della propria autonomia regolamentare individua particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell'obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.

Art. 2

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la modalità di svolgimento di lavoro flessibile e a tempo determinato, così come previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, e successivamente interpretato dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazioni n. 46 del 29 agosto 2011 e n. 11 del 17 aprile 2012 e dalla Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 36/2012/QMIG del 07.02.2012.

Art. 3

1. A condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, poiché l'applicazione diretta della normativa citata potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali del Comune di Pieve San Giacomo, che non dispone nella sua ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari, il Comune adegua la propria disciplina stabilendo le seguenti tipologie di assunzioni e attività caratterizzate dalla somma urgenza e dallo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali e pertanto sottratte alle limitazioni delle assunzioni a tempo determinato fissate dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente interpretato dalla Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazioni n. 46 del 29 agosto 2011 e n. 11 del 17 aprile 2012 e dalla Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 36/2012/QMIG del 07.02.2012.
2. Le funzioni fondamentali individuate dall'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, così come sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera a) del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, sono:



- a. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d. La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f. L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4° comma, della Costituzione;
- h. Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i. Polizia municipale polizia amministrativa locale;
- l. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (**esclusa da obbligo di gestione associata**).

Art. 4

Nell'ambito delle suesposte tipologie di funzioni e servizi si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato (ove necessario) caratterizzate da motivazioni di somma urgenza ovvero al fine di assicurare lo svolgimento di attività infungibili ed essenziali, quindi le funzioni fondamentali, sottraendo tali reclutamenti dalle limitazioni delle assunzioni a tempo determinato fissate dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 14, comma 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, , e successivamente interpretato dalla Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo con deliberazioni n. 46 del 29 agosto 2011 e n. 11 del 17 aprile 2012 e dalla Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 36/2012/QMIG del 07.02.2012.

Art. 5

Per quanto riguarda le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato nelle tipologie di servizi e funzioni fondamentali indicate all'art. 3, deve essere preventivamente accertata l'assoluta impossibilità di provvedere mediante spostamento, anche temporaneo, di personale da altri uffici e ne deve essere dato atto nell'atto di assunzione.

